

CLXVII SEDUTA**GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 1971****Presidenza del vicepresidente ARE****I N D I C E**

Congedi	4345
Interpellanze e interrogazioni (Annunzio)	4345
Proposte di legge: « Modifiche alla L.R. 5 maggio 1965, n. 15, concernente l'istituzione di un fondo per la integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione Regionale » (47); « Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, istitutiva del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza e previdenza del personale regionale » (111). (Discussione e approvazione di un testo modificato):	
USAI	4346-4361
ZUCCA	4349
LIGIOS, relatore	4356
PISANO, Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione	4358-4361
(Votazione segreta)	4363
(Risultato della votazione)	4363

La seduta è aperta alle ore 11 e 35.

FRANCESCONI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. L'onorevole Corona ha chiesto sette giorni di congedo. Se non vi sono osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Annunzio di interpellanze e interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FRANCESCONI, Segretario:

«Interpellanza Orrù-Melis Pietrino-Cabras su una circolare del M.S.I. rivolta ai Presidi delle scuole della provincia di Nuoro». (159)

«Interpellanza Catte su una lettera inviata dalla Preside professoressa Chiapparò sulla situazione della scuola». (160)

«Interpellanza Congiu-Birardi-Montis-Pugioni concernente il parere della Regione Sarda sul "piano chimico" nazionale». (161)

«Interrogazione Bertolotti sui provvedimenti da adottare per porre fine agli incidenti che si verificano all'altezza dello svincolo per la strada statale Cagliari-Iglesias». (671)

«Interrogazione Pinna Pietro sulle opere di miglioramento fondiario». (672)

«Interrogazione Pinna Gavino, con richiesta di risposta scritta, sui finanziamenti per gli esercizi 1970-71 a favore dell'Amministrazione provinciale di Sassari». (673)

VI LEGISLATURA

CLXVII SEDUTA

11 NOVEMBRE 1971

«Interrogazione Pinna Pietro, con richiesta di risposta scritta, sulla situazione venutasi a creare nell'Amministrazione delle poste e telegrafi di Cagliari». (674)

«Interrogazione Pinna Pietro, con richiesta di risposta scritta, sulla impraticabilità della strada Fordongianus-Allai». (675)

«Interrogazione Pinna Pietro, con richiesta di risposta scritta, sullo stato di impraticabilità della strada Samugheo-Ruinat». (676)

«Interrogazione Maddalon, con richiesta di risposta scritta, sulla mancata corrispondenza degli assegni familiari agli artigiani». (677)

«Interrogazione Maddalon, con richiesta di risposta scritta, sul mancato insediamento del Consiglio di amministrazione dell'Ente ospedaliero "Alivesi" di Ittiri». (678)

«Interrogazione Maddalon, con richiesta di risposta scritta, sulla crisi idrica dei Comuni di Sassari, Alghero e Sorso». (679).

«Interrogazione Carrus sulla recente iniziativa del M.S.I. nelle scuole della Provincia di Nuoro». (680)

Discussione e approvazione di un testo unificato delle proposte di legge: «Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, concernente l'istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dalla amministrazione regionale» (47), e «Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, istitutiva del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza e previdenza del personale regionale» (111).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di un testo unificato delle proposte di legge: «Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, concernente l'istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale», e «Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 5 maggio 1965 n. 15, istitutiva del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza e previdenza del per-

sonale regionale»; relatore l'onorevole Ligios.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Usai. Ne ha facoltà.

USAI (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, i temi proposti da questi provvedimenti che affrontano i problemi del trattamento integrativo di quiescenza del personale regionale, vengono non già da un disegno di legge (la Giunta dovrebbe essere la naturale controparte del personale), ma da due iniziative consiliari presentate da due diverse componenti politiche del Consiglio. Ancora una volta l'inerzia e l'incapacità della Giunta pongono il Consiglio come controparte politica di fronte al personale.

Una vertenza naturale e normale, che avrebbe dovuto trovare uno sbocco in una trattativa fra organizzazioni sindacali e potere esecutivo, viene trasferita al Consiglio e l'organo legislativo deve trovare esso le soluzioni e mediare posizioni diverse che si sono manifestate fra personale e organo esecutivo e diventare controparte in una vicenda che non gli compete. E' indubbio che alcuni aggiornamenti e modifiche alla legge originaria che tratta questo argomento si impongono. I dati che portarono a fissare una contribuzione del personale e dell'Amministrazione nella misura del 16 per cento furono stabiliti sulla base dei calcoli attuariali fatti con il bilancio tecnico che risale al 1967.

Tale contribuzione, del personale e dell'Amministrazione, scaturiva dal bilancio tecnico elaborato sulla base dei dati di quel periodo e la legge, a suo tempo adottata, doveva tener conto e basarsi sulle risultanze matematiche che scaturivano dai calcoli attuariali.

Il bilancio tecnico andava costantemente aggiornato e verificato di fronte ai fatti nuovi che nel tempo sono venuti a determinarsi fra il personale interessato. Promozioni, progressioni di carriera, scatto della scala mobile, copertura di posti vacanti, sono elementi che andavano sempre verificati per aggiornare la validità del bilancio tecnico alle nuove realtà.

Ma ciò non è avvenuto. Si sono modificate le basi, ma la legge di partenza è rimasta sem-

VI LEGISLATURA

CLXVII SEDUTA

11 NOVEMBRE 1971

pre la stessa, cioè quote di contributo immobili nel tempo, fissate nel bilancio tecnico elaborato nel 1967. Tale situazione, come tutti i colleghi sanno, ha portato a risultati disastrosi. A distanza di soli tre anni un bilancio, che sembrava reale all'epoca della sua stesura tecnica, è impazzito. Ci siamo trovati dopo pochi anni con un disavanzo che ha rasentato gli 11 miliardi.

Per la storia c'è anche da dire che i dati allora elaborati (bilancio tecnico del 1967) prevedevano anche l'aumento delle aliquote di contribuzione dal 16 per cento al 20 per cento. Le cose sono invece, anche qui per inerzia della Giunta, o per fatti voluti forse per occultare certe posizioni od errori di impostazione realizzati dall'attuario all'atto della stesura del bilancio del 1967, rimaste ferme al punto di partenza.

C'è da sottolineare che la situazione è andata in questo ultimo periodo, così come è detto nella relazione dei proponenti, notevolmente migliorando.

Da una previsione di disavanzo di oltre 11 miliardi siamo passati ad un disavanzo di due miliardi, non certo per le correzioni apportate alla legge, ma per effetto del conglobamento della indennità di primo impianto e per l'inquadramento a ruolo degli oltre 300 dipendenti in posizione di fuori ruolo.

La previsione, elaborata a suo tempo, portava nel 1969 ad una previsione di riduzione della quota di partecipazione delle parti di circa il 3 per cento.

Nel 1970 la nuova previsione, in rapporto ai provvedimenti derivanti dalla legge n. 6, (aumento degli assegni familiari, 14^a mensilità, conglobamento) riporta tale previsione al 16 per cento.

Questa continua danza di percentuali può consentirci alcune considerazioni. La prima è che con la nuova legge e con le percentuali in essa determinate si voglia far pagare a dipendenti che colpa non hanno la rapina fatta ai danni del fondo negli anni passati.

A questo proposito sarebbe interessante leggere decisioni assunte nel passato dal Consiglio di amministrazione, a favore di dipen-

denti che poco avevano contribuito e che molto hanno avuto.

La seconda riguarda la spesa che periodicamente e annualmente viene affrontata per definire le linee del fondo. Spese per gli studi attuariali e per dipendenti regionali impegnati nella gestione del fondo e che percepiscono mediamente 240.000 lire all'anno e che complessivamente portano la spesa ad oltre 3 milioni di lire all'anno, oltre lo stipendio di dipendente regionale, che potrebbero forse essere spesi più opportunamente utilizzandoli per attività ricreative e culturali a favore dei dipendenti regionali.

La gestione del fondo potrebbe essere garantita da un gruppo di lavoro di dipendenti da specializzare sul tema.

Ma non v'è dubbio che la legge va fatta. La proposta di legge, che è politica e non tecnica, può provvisoriamente essere varata, anche e soprattutto per il fatto che nuovi 474 dipendenti (agrarî e forestali) entrano a far parte del fondo e creano nuovi problemi.

L'ideale sarebbe realizzare due fondi, quello attuale ed uno per i nuovi dipendenti regionali. Si eviterebbero così sperequazioni, si risolverebbero con linearità tutti i problemi nuovi che si aprono per il fondo.

Ma comprendo che questo non è possibile, per cui è necessario trovare tutte quelle formule e soluzioni, provvisorie, che evitino il più possibile dei danni che ricadono su una parte del personale, andando rapidamente verso un nuovo bilancio tecnico del fondo per accertare le effettive esigenze. Sulla base di queste esigenze di perequazione credo che almeno due correzioni alla legge si impongano: a) — la prima riguarda i dipendenti regionali. I colleghi sanno che con la legge che ha conglobato la indennità di primo impianto si è venuto a determinare per tutti i dipendenti un blocco del trattamento economico e per una parte dei dipendenti una riduzione effettiva dello stipendio.

Con l'aumento delle trattenute a far data dal 1° luglio 1970, così come è detto nell'articolo primo della legge in argomento, si viene a determinare un'ulteriore riduzione dell'attuale stipendio in godimento.

Credo che questo problema possa essere superato applicando la maggiorazione delle trattenute previdenziali a partire dal 1° gennaio 1971. Tale data coinciderebbe con lo scatto della scala mobile attenuando il peso della nuova trattenuta. La seconda considerazione riguarda i dipendenti agrari e forestali che andranno a beneficiare della legge sul fondo di quiescenza, con i nuovi gradi derivanti dalla ricostruzione della carriera che a norma dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge n. 18, verrà attuata col 16 marzo 1971, e che comporterà il riconoscimento di un grado in più per i combattenti ed un aumento di 1-2-3-4 gradi secondo la posizione di ogni singolo dipendente, mentre contribuiranno al fondo sul trattamento economico goduto al 31 maggio 1970, cioè non pagheranno la ricostruzione...

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Per il passato, non per il futuro. Dal 1° luglio pagano sui nuovi stipendi.

USAI (P.C.I.). Così come è congegnato questo tema, nell'articolo 9 licenziato dalla Commissione, scombuscolerebbe ulteriormente il fondo facendo pagare alla collettività dei dipendenti una colpa che non è loro.

La responsabilità va ricercata, anche qui, nel grave ritardo col quale il provvedimento di passaggio degli Uffici e del personale agrario e forestale è stato realizzato. Essendoci una precisa responsabilità della Giunta, che ha ritardato per 20 anni la soluzione di questi problemi, sarebbe logico che, né il personale regionale, né quello agrario e forestale, paghino responsabilità che non sono loro. Se deve essere fatta, come deve essere fatta, la ricostruzione, riteniamo che tale spesa sia a carico dell'Amministrazione e degli interessati e non della collettività dei dipendenti.

Alcuni altri punti marginali riguardano l'articolo 5 dove riteniamo debba essere introdotto il principio di arrotondamento (per eccesso o per difetto) così come è stato introdotto nella legge n. 6 (la scala mobile voglio ricordare che è scattata del 5,35 per cento; è stato fatto un arrotondamento al 5 per cento a danno dei dipendenti).

Altro tema è quello relativo ai dipendenti che vorranno beneficiare della legge per gli ex combattenti, affrontato nel terzo comma dell'art. 3 nel testo licenziato dalla Commissione.

Nelle norme integrative della legge 24 maggio 1970, n. 336, legge nazionale, concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati, all'articolo 4, comma 3° è detto: «Il predetto aumento di servizio concesso in più opera, fino alla concorrenza di ciascun limite fissata dalle norme ordinarie, rispettivamente ai fini del compimento dell'anzianità di servizio necessaria per conseguire il diritto a pensione compreso l'eventuale trattamento integrativo a carico di gestioni speciali, mentre opera per intero ai fini della liquidazione della indennità di buona uscita e di previdenza, o della indennità di anzianità comunque denominata».

All'articolo 5, al 1° comma è detto: «L'onere finanziario derivante dall'applicazione della legge 24 giugno 1970, n. 336 al personale indicato dall'articolo 4 della legge stessa, è a carico dell'Ente, istituto o azienda datore di lavoro».

Altro tema riguarda l'unità del trattamento economico, normativo, giuridico di tutto il personale dipendente dalla Regione, Consiglio ed Enti regionali. L'attuale situazione dimostra questa esigenza di unificare un trattamento per tutti i dipendenti. Noi abbiamo questa situazione: legge n. 15, il personale paga il 5 per cento, la Giunta paga il 5 per cento; cioè c'è una quota del 50 per cento a carico del personale e una quota del 50 per cento a carico della Giunta. Con la proposta attuale il dipendente pagherà il 7 per cento e l'Amministrazione il 9 per cento con una percentuale del 43,1 a carico del dipendente e del 56,9 a carico dell'Amministrazione regionale.

Nel Consiglio quale è la situazione? La situazione è questa: i dipendenti pagano l'8 per cento, il Consiglio regionale paga il 12 per cento. Percentuale: 40 per cento per i dipendenti, 60 per cento amministrazione, a fondo di una situazione che viene a determinarsi per il personale dell'Amministrazione

VI LEGISLATURA

CLXVII SEDUTA

11 NOVEMBRE 1971

regionale 43 per cento, 56,9 per cento. Cioè la necessità di uniformare l'intervento, sia per quanto riguarda la trattenuta nei confronti dei dipendenti, e sia l'intervento che riguarda l'amministrazione.

Per concludere credo che questa legge, con opportuni emendamenti correttivi, sulle questioni che sono state sollevate, possa essere varata, come provvedimento provvisorio, in attesa della definizione di un provvedimento organico che sia il risultato di un esatto bilancio e delle nuove posizioni che verranno a crearsi anche con il passaggio delle nuove competenze che saranno delegate dallo Stato a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io devo esprimere il mio rammarico, innanzitutto, per lo stato con cui il Consiglio affronta una legge di una certa importanza e che avrebbe meritato l'attenzione di un maggior numero di colleghi, trattandosi del personale della Regione. Colgo l'occasione per dire che questo è un segno un po' dei tempi e dei pericoli che corrono le istituzioni, non soltanto per gli attacchi dall'esterno, ma anche per gli attacchi, sia pure involontari e non voluti, da parte di chi gestisce queste istituzioni. Indubbiamente, se qui ci fossero i giornalisti, noi non offriremmo uno spettacolo decoroso per l'argomento che stiamo trattando e per il rispetto che dobbiamo tutti all'assemblea di cui facciamo parte e nella quale ci ha mandato il corpo elettorale. Ciò detto (non tanto per fare una critica o una autocritica, quanto per una amara constatazione, onorevole Presidente), io non credo di dover spendere molte parole a chiarire i motivi che hanno spinto, sia il nostro Gruppo, sia amici della Democrazia Cristiana, a presentare delle proposte di legge per regolamentare e normalizzare la situazione del fondo di quiescenza del personale.

E' un problema estremamente grave e non mi pare giusto che, una volta scoperte le

lacune nella legislazione, l'organo legislativo non vi faccia fronte, e continui a rinviare (così come ha fatto per alcune legislature) problemi che avrebbero dovuto essere già affrontati da prima. Non mi attarderò a dire della strana posizione delle varie Giunte (non tanto di questa che ormai aveva già le leggi presentate) nel non voler affrontare questi problemi. Ciò sta ad indicare un rapporto veramente strano esistente fra Amministratori regionali e propri dipendenti, che era fatto nel passato di connivenze, di complicità di varia natura e che oggi si è tramutato, dopo alcune leggi che abbiamo fatto, come organo legislativo, in una specie di non collaborazione. Si ha l'impressione dall'esterno (se questo non corrisponde alla realtà) che la burocrazia abbia preso la mano ai politici e faccia un po' tutto quello che vuole. Meglio, molte volte, se non facesse niente, perché la macchina regionale è completamente paralizzata, per cui anche le cose di ordinaria amministrazione rimangono bloccate ed il popolo sardo comincia a rendersi conto di avere una Regione completamente assente, inutile. Di ciò la responsabilità certamente è dei politici, ma di ciò va fatto anche carico a certa burocrazia che, venuta a cessare una certa legislazione che le consentiva di incrementare senza fine le proprie retribuzioni, risponde, praticamente, con la non collaborazione nei confronti, non tanto dell'esecutivo, quanto del popolo sardo. Quando infatti le leggi non si applicano, quando i contributi si devono attendere per anni, quando le domande dei cittadini non vengono accolte, o non vengono esaminate per un tempo indefinito, indubbiamente il sabotaggio, che apparentemente è nei confronti della Giunta regionale o del Consiglio regionale, alla fine è contro i cittadini sardi per i quali la Regione dovrebbe operare. Cosa era il fondo di quiescenza? Io ho sempre sostenuto che la Regione sarda non dovesse seguire le orme dello Stato nel trattamento dei propri dipendenti. Ancora oggi molte categorie di statali ricevono stipendi di fame; ancora oggi professori di scuola media insegnano, anche in scuole superiori, con stipendi iniziali che oscillano dalle 140 alle 150 mila lire. Sono stipendi miserevoli che stanno ad indicare la

VI LEGISLATURA

CLXVII SEDUTA

11 NOVEMBRE 1971

crisi dello Stato in questo settore, importantissimo, della propria burocrazia. Quindi *nulla quaestio* sul fatto che la Regione sarda dovesse incamminarsi per un'altra strada e trattare i propri dipendenti in maniera diversa, direi più consona ai bisogni attuali dei lavoratori in generale e dei lavoratori pubblici in particolare. E seguendo questo indirizzo abbiamo voluto anche che questi dipendenti godessero di maggiori benefici, non soltanto durante il servizio, ma anche al momento di andare in quiescenza, per cui abbiamo istituito, già nel 1965 un fondo di quiescenza diretto ad integrare, sia le liquidazioni al momento della cessazione del servizio, sia le pensioni. Non solo, ma questi vantaggi, come voi sapete, si traducono anche in questo: che mentre ancora oggi, per i dipendenti statali si raggiunge il massimo di pensione dopo 40 anni di servizio, per quanto riguarda i dipendenti regionali, questo massimo si raggiunge dopo 35 anni di servizio. Cioè, praticamente sono 5 anni in meno che i dipendenti regionali devono fare di servizio per raggiungere il massimo della pensione; però, occorre dire che essi raggiungono il massimo di pensione come quelli dello Stato che vanno a 40 anni, con in più, ripeto, il fatto che hanno una maggiore retribuzione, e quindi anche la pensione al massimo è, in conseguenza di ciò, molto maggiore di quella del pari grado dello Stato. Non solo, altra cosa importante che abbiamo fatto, è quella di avere portato dentro lo stipendio l'indennità di primo impianto, per cui oggi non esistono più indennità con carattere provvisorio. Oggi quella indennità è conglobata nello stipendio e quindi fa parte, praticamente, della retribuzione normale del dipendente regionale. Io non direi, come fa il collega Usai, che il fatto che finalmente i dipendenti regionali paghino al fondo di quiescenza la percentuale a loro carico anche per questa parte conglobata, abbia diminuito il loro stipendio. Apparentemente è così, in realtà si verifica questa stranissima situazione: il fondo doveva pagare le pensioni anche sul 60 per cento, mentre i contributi erano sullo stipendio normale. Cioè, in concreto, si pagavano i contributi su 100 e non su 160 su cui, invece, è calcolata, sia la pensione, sia la liqui-

dazione. Cioè abbiamo corretto una stortura precedente, che indubbiamente non aveva scopo di esistere. E poi cosa è avvenuto? Nel 1965 (io ho polemizzato per tanto tempo) la legge sul fondo, pur necessaria, venne approvata a tamburo battente alla vigilia delle elezioni regionali del 1965, per cui fu, praticamente, passata con un esame affrettatissimo in Commissione e con un esame ancora più affrettato in Consiglio regionale, per cui, indubbiamente passarono storture che per anni sono rimaste. Basti ricordare quella alla quale abbiamo rimediato l'anno scorso e cui accennavo e cioè che mentre le pensioni e le liquidazioni erano calcolate sulle retribuzioni al lordo, i contributi venivano pagati sulle retribuzioni al netto. Cose assurde delle quali, indubbiamente, in sede di autocritica dobbiamo dire che siamo corresponsabili tutti, ma i maggiori responsabili sono gli alti burocrati della Regione che avevano ingannato Giunta e Consiglio predisponendo una legge fatta in modo subdolo. Un furto a danno del fondo abbastanza evidente! A questo abbiamo già messo riparo con la legge dell'anno scorso. Dobbiamo anche dire (non per sollevare altre polemiche) che questo si è fatto per il personale dell'Amministrazione regionale, e che invece per quanto riguarda il personale del Consiglio regionale, già dal primo momento le pensioni e le liquidazioni sono state calcolate sul lordo, ma anche i contributi sono stati calcolati sul lordo. Cioè dal primo giorno che si è istituito il fondo, i dipendenti del Consiglio regionale hanno pagato sul lordo, il che sta ad indicare, non voglio dire soltanto una diversità di trattamento, una diversità di rapporti che esistono, praticamente, tra il Consiglio di Presidenza da un lato ed il personale del Consiglio, e invece i rapporti che esistono e sono esistiti, soprattutto nel passato, tra organo esecutivo ed i propri dipendenti. Voglio dire che i, chiamiamoli così, alti burocrati del Consiglio regionale, mai si sarebbero sognati di tentare di ingannare il Consiglio di Presidenza prendendo le pensioni sul lordo... (*Interruzione*).

Non voglio sollevare nessuna polemica. Parlo dello spirito dei diversi rapporti. Cioè ci deve essere a questo livello un minimo di

VI LEGISLATURA

CLXVII SEDUTA

11 NOVEMBRE 1971

collaborazione, un minimo di rapporti di correttezza reciproci per cui né gli amministratori tendono ad ingannare i dipendenti né viceversa i dipendenti tirano a ingannare gli amministratori. Altrimenti siamo a rapporti ad un livello indegno di un organo pubblico qualunque.

L'altra stortura, e che indubbiamente gli alti burocrati (che al momento di impiantare il fondo di quiescenza avevano fatto fare dei conteggi per sapere quale percentuale si doveva pagare perché il fondo potesse far fronte ai suoi impegni) hanno ingannato Giunta e Consiglio regionale dicendo che con il 5 per cento gli uni ed il 5 per cento gli altri era possibile istituire un fondo che avrebbe vissuto nel tempo. E badate che allora il 5 per cento, ripeto, si pagava senza calcolare indennità di primo impianto, per cui il danno era doppio, ed il 5 per cento in realtà si riduceva al 3%, calcolato sullo stipendio effettivo che prendeva ciascun dipendente. Si è verificato perciò, ad un certo punto (ricordo che anche il collega Pisano e io quando eravamo Questori più volte abbiamo sollevato in Consiglio questo problema) che il fondo di quiescenza del personale della Regione faceva acqua da tutte le parti. L'ha ricordato il collega Usai che da calcoli fatti nel 1967 risultava già un buco, chiamiamolo così in linguaggio corrente, di 11 miliardi e passa. Già allora c'era un disavanzo tecnico, diciamo di partenza, di 11 miliardi e passa. Anche qui (senza fare polemiche, ma soltanto perché rimanga agli atti del Consiglio) dobbiamo dire che il Consiglio di Presidenza di questa assemblea aveva provveduto, già da tempo, a sanare la propria situazione facendo pagare e al Consiglio regionale (cioè al datore del lavoro, in questo caso) ed ai propri dipendenti una percentuale ben maggiore.

Ha ricordato poco fa il collega Usai, che i dipendenti del Consiglio regionale pagano già da anni il 9% sul proprio stipendio lordo ed il 12% paga il Consiglio regionale proprio per coprire quel deficit iniziale che ci era stato, sia per la insufficiente contribuzione, sia per l'altra grossa stortura, l'altro grosso inganno tramato dagli alti burocrati della Regione a

danno della Giunta di allora e del Consiglio regionale alla vigilia delle elezioni. Ripeto che mentre le pensioni e le liquidazioni si prendono per tutti gli anni di servizio che il dipendente aveva prestato, non soltanto presso la Regione, ma anche presso altri Enti pubblici, i contributi al fondo si pagavano dal primo gennaio del 1965. E' accaduto perciò che persone andate in pensione dopo 6 mesi dalla istituzione, e addirittura prima, perché la norma diceva che anche chi era già andato in pensione prima dell'entrata in funzione aveva diritto alla integrazione della pensione e della liquidazione, senza aver contribuito minimamente al fondo. Gli veniva pagata la pensione e la liquidazione per tutti gli anni arretrati su cui non aveva pagato niente. Una cosa (adesso lo possiamo dire con spirito sereno), una cosa immonda, che certamente non va ad onore, né degli altri burocrati che hanno carpito la buona fede della Giunta e del Consiglio regionale incapaci, o se preferite sprovveduti in materia, o se volete presi dal clima elettorale. Se ben ricordo il nostro Gruppo si oppose e si oppose una parte della Democrazia Cristiana (mi pare il collega Dettori, se non ricordo male, fu uno dei pochi ad opporsi in quella occasione), non perché avessimo visto chiaro sulla questione (perché se avessi visto chiaro è certo che sarebbe saltato il banco del Consiglio in testa a qualcuno al momento di votare la legge) ma così, perché annusavamo che qualche cosa non andava per il verso giusto. Nella fretta di esaminare (è chiaro che questa situazione non torna ad onore di nessuno, e che quindi prima la correggiamo e prima la ripariamo meglio è perché possiamo metterla definitivamente nel dimenticatoio) ci sfuggirono molte cose.

Debbo dire anche, sempre per quanto riguarda il Consiglio regionale, che i nostri dipendenti stanno già pagando gli arretrati; cioè tutti i contributi arretrati non pagati prima del 1965 vengono recuperati, o a rate per chi vuole, sullo stipendio, o al momento della liquidazione. Si tratta, per molti di essi, soprattutto per certi alti gradi, di milioni di arretrati, che stanno regolarmente pagando al momento della liquidazione. Poiché del Con-

siglio di Presidenza fanno parte, come voi sapete, anche le opposizioni, che non hanno mai fatto parte della Giunta, non dico che questo è stato un elemento determinante, ma indubbiamente c'è un comportamento di rapporti fra dipendenti e datore di lavoro (chiamiamoci con questo termine che certamente non è molto simpatico) diverso da quello che è stato tenuto tra Giunta regionale e personale proprio. Non mi consta che i dipendenti del Consiglio regionale siano stati, tranne qualche eccezione che forse mi è sfuggita, utilizzati a fini elettorali, come invece avveniva per buona parte del personale regionale. Ora pensiamo che le cose siano cambiate anche per l'esecutivo; ce lo auguriamo dopo le dichiarazioni del Presidente della Giunta; ci auguriamo che anche sotto questo profilo ci sia un costume diverso. Prima invece avveniva normalmente durante le elezioni che i dipendenti della Regione venivano utilizzati dagli Assessori in carica in quel momento a cercare voti per il proprio partito e soprattutto voti di preferenza tra l'elettorato del proprio partito. Con la inchiesta che ha avuto tanto clamore, non tanto per la cifra su cui si basava, ma per il sistema che ha messo in luce, è risultato evidente che molti funzionari della Giunta regionale durante le elezioni diventavano segretari privati degli Assessori e che dovevano lavorare fino a mezzanotte a spedire lettere agli elettori, andare a destra ed a manca; c'era il funzionario dell'Assessore tizio che correva in un paese a trovare voti per il proprio Assessore, e l'indomani un altro funzionario doveva andare a recuperare i voti dell'Assessore che era stato fregato il giorno prima. Queste cose non sono avvenute, almeno che io sappia, tranne qualche eccezione che può essermi sfuggita, a livello del Consiglio regionale. In ogni caso non credo che ci possa essere un dipendente del Consiglio regionale che possa dire di essere stato utilizzato dalle opposizioni di sinistra per cercare voti in periodo elettorale e quindi dispensato dal servizio.

Che cosa vogliamo fare con questa legge? Cerchiamo di porre riparo alle maggiori storture aumentando i contributi a carico del personale ed a carico dell'Amministrazione.

Il rilievo che faceva poco fa il collega Usai non credo che debba avere molta importanza, perché è vero che il rapporto può essere diverso: 43 a 57, 40 a 60, però, non dobbiamo dimenticare che il nostro personale paga il 9% non il 7%; ai fini del fondo c'è anche un motivo per cui questo avviene. Il nostro personale paga il 9% e non paga il 7%, e quindi il Consiglio regionale, giustamente, anziché pagare il 10%, paga il 12%. Indubbiamente però anche oggi, in concreto, il dipendente regionale, sotto questo profilo, paga meno di quanto paghi il dipendente del Consiglio regionale. C'è questa differenza, bisogna essere obiettivi: noi abbiamo fatto sì che anche l'indennità di primo impianto sia cumulabile nella pensione, e questo comporta, ovviamente, che il contributo si paga anche sull'indennità di primo impianto. Questo cambia poco, però, ripeto, sotto questo profilo, lascerei la legge così come è fatta, perché è frutto di un accordo che si è avuto in Commissione di aumentare di un terzo a carico del personale e di due terzi a carico della Amministrazione regionale. Praticamente viene la stessa percentuale di cui parlava il collega Usai. L'altra questione è se far partire la legge dal 1° luglio del 1970 o dal 1° gennaio del 1971. Ci sono argomenti pro e contro su una data e sull'altra. Perché mettevamo il 1° luglio del 1970? Perché dal 1° luglio del 1970 ha inizio lo stipendio definitivo, diciamo, definitivo finché non vi sarà una legge che lo modifichi, del personale della Regione. Da quel momento, tenendo conto che le leggi erano state presentate prima di indicare la tariffa, dovrebbe decorrere la nuova percentuale a carico del personale. E la farei partire dal primo luglio 1970, anche per evitare che persone andate in pensione in questo frangente (e sono parecchie) non paghino nessun arretrato dal 1° luglio al 31 dicembre 1970. Ma, ripeto, di questo non faccio una grossa questione, anche se io lascerei così perché tutti i calcoli finanziari che abbiamo fatto per l'ultima cifra sono basati sul 1° luglio 1970 e non sul 1° gennaio 1971. Comunque, è una cosa che si può valutare.

L'altro grosso problema che affrontiamo con questa legge quale è, a parte l'aumento

della percentuale? Anche sulla questione della riduzione dello stipendio non dimentichiamo che l'anno scorso, quando abbiamo fatto il conglobamento, abbiamo dato le 15 mila lire in più appunto per maggiori oneri previdenziali, ma abbiamo costituito anche la 14^a mensilità, che non esisteva prima. Quindi, preso globalmente...

USAI (P.C.I.). Si sono tolti però tutti i premi.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Però i premi, come tu sai, non venivano distribuiti equamente, per cui non è che tutti avessero la mensilità. Anche su questo c'erano molte lamentele. Adesso ogni dipendente ha la sua 14^a mensilità quindi prende quello che gli spetta e non si possono fare favoritismi per cui uno piglia il 3 e l'altro lo 0,50 per cento. Nel complesso la massa dello stipendio non è diminuita, ma è aumentata anche se sono aumentati i contributi a carico del fondo. Istituisce la legge, se mal non ricordo, la revisione, la necessità di rivedere in base a dati tecnici anche le percentuali. Addirittura abbiamo delegato la Giunta a fare questo, cioè abbiamo dato uno strumento all'esecutivo, per cui il bilancio tecnico del fondo, se domani si rivelasse ancora insufficiente, le varie aliquote possono essere aumentate direttamente, mantenendo però (ecco perché è meglio lasciare la nostra formulazione, collega Usai) il principio che tutti gli aumenti vanno per un terzo soltanto a carico del personale e per due terzi a carico dell'Amministrazione. Cioè, per il futuro, la formula che abbiamo dato in legge, è più favorevole al personale; essa non guarda soltanto all'oggi, guarda anche al domani, perché se domani, putacaso, si dovessero aumentare i contributi al 25 per cento, tutti gli aumenti andrebbero per un terzo a carico del personale e per due terzi dell'Amministrazione. *(Interruzioni).*

No, oggi le cifre corrispondono. Non abbiamo accettato le proposte fatteci in un momento di passione dal sindacato del personale, che praticamente voleva caricare tutto l'aumento al datore di lavoro senza far pagare nessun contributo ai dipendenti.

Ci sono altri due grossi problemi che affrontiamo in questa legge e vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su questi punti. La questione degli ex combattenti, o meglio più in generale, la questione di chi deve pagare quando lo Stato fa delle leggi con cui abbuona degli anni di servizio, quelli che vanno comunemente chiamati scivolamenti. Chi deve pagare al fondo di quiescenza? La mia opinione, sul piano politico e giuridico, è che questo non può essere regolamentato da legge dello Stato. Sarebbe un grosso errore, a mio parere, se noi permettessimo allo Stato di legiferare in questa materia; sarebbe, a mio parere, una rinuncia ad una precisa competenza della Regione che ha istituito, con legge regionale, il fondo di quiescenza e che quindi solo con legge regionale può modificare le norme con cui esso è stato istituito. Io non do l'interpretazione che è stata data all'articolo 5 quando dice l'onere finanziario è a carico del datore di lavoro. Cosa vuole dire questo? Che lo Stato parla di tutti gli oneri normali (CPDEL, ENPAS ecc., a seconda di chi è l'Istituto erogatore) per gli anni di scivolo che sono a carico del datore di lavoro. Ma nessuno, neppure il Parlamento, può interferire nella normativa di un fondo che è esclusivamente regionale istituito con legge regionale. Non può il Parlamento dire: per quanto riguarda il fondo di quiescenza (a parte i diritti che spettano evidentemente, quindi ne escludo pensione, liquidazione) spettano integrati anche sulla legge ex combattenti. Non è sul diritto che discuto, ma su chi deve contribuire. Perché deve essere dispensato il dipendente da dare il proprio contributo al fondo di solidarietà che è costituito con norma regionale? Perché il contributo deve essere solo a carico del datore di lavoro? In questo caso la Regione e il Consiglio regionale? Secondo me questo possiamo anche stabilirlo, ma con legge regionale, cioè con volontà nostra. Noi potremo stabilire che si può anche fare così, se noi vogliamo accollare all'Amministrazione o al Consiglio regionale questi contributi, ma non può il Parlamento, malgrado la sua sovranità, violare lo Statuto che consente a noi di godere, che ci dà la facoltà

VI LEGISLATURA

CLXVII SEDUTA

11 NOVEMBRE 1971

primaria di regolamentare tutto il trattamento economico del nostro personale, compreso quindi anche la quiescenza, liquidazione, come abbiamo fatto, d'altra parte. Non c'è dubbio infatti che il nostro personale, non solo ha stipendi superiori in media al dipendente statale, ma ha anche pensione, liquidazione superiori, tramite proprio il fondo di quiescenza. Cioè, è un atto di volontà nostra, di calcolare se dobbiamo essere noi a pagare oppure se anche il dipendente deve contribuire. In ipotesi, potremo anche stabilire che non paga nessuno e che gli anni di scivolo sono a carico del fondo; che non contribuisce né la Regione né il dipendente, in ipotesi, se questo fosse giusto. Bisogna stabilire cosa e come fare. Ma non può lo Stato, non può il Parlamento dirci: dovete accollarvi questi oneri. Accettare questa interpretazione, secondo me, è accettare una violazione dello Statuto autonomistico che non consente a nessuno (e quindi neppure al Parlamento) di interferire in cose nostre. Il fondo è nostro, istituito con legge regionale, con normativa nostra, e nessuno, neppure il Parlamento, può permettersi di dettare legge in questo campo. Siamo noi che dobbiamo valutare se e quanto devono pagare i dipendenti che beneficiano di anni di scivolo o di abbuono per andare in pensione.

Questa è l'interpretazione che, a mio parere, dobbiamo dare. Tutto il resto è se è giusto quanto abbiamo stabilito nella proposta di legge, così come l'ha varata la Commissione, o se non è giusto. Ma io consiglierei proprio una sfida (io vi parlo con molta chiarezza), una sfida allo Stato. Per dimostrare che in questa materia lo Stato non può intervenire, lascerei una norma, quale quella che abbiamo stabilito, per sfidare lo Stato ed andare, se è necessario, alla Corte Costituzionale. E ciò per affermare il diritto della Regione a impedire interferenze statali in norme, in leggi, in fondi, che riguardano esclusivamente la Regione sarda e non certamente lo Stato.

Questa è la mia opinione su questo problema, fermo restando, ripeto, che possiamo discutere sulla sostanza, perché noi abbiamo calcolato, per esempio, che per quanto riguar-

da gli ex combattenti, metà è a carico della Amministrazione regionale, e non la metà, ma la metà della metà, è a carico del dipendente; cioè il 25 per cento a carico del dipendente che va via, ed il 75 per cento a carico del fondo. Mi pareva una cosa ottima. In concreto, uno che ha 7 anni di abbuono non fa il lavoro, si piglia la pensione massima, si piglia la liquidazione massima anche dal fondo di quiescenza, ma rinuncia ad una minima parte della liquidazione, da restituire al fondo. Mi sembra più equo questo che abbiamo proposto noi come Commissione, di quello di un abbuono totale per i dipendenti. Si tratta, non voglio qui criticare il Parlamento (anche se questo è lecito, perché il Parlamento è composto di uomini che possono anche sbagliare, direi che se avessimo un Parlamento che non sbaglia mai le cose in Italia andrebbero molto meglio, se anziché fare le riforme che non servono a niente, facesse riforme che servono), anche... (*Interruzioni*).

Io non discuto dei nostri partiti, dove sembra che ancora ci sia una certa disciplina, per cui i parlamentari fanno quello che vuole il partito. In altri partiti non mi consta che questa disciplina sia così ferrea perché il partito magari dice una cosa e il parlamentare ne fa un'altra, perciò la colpa è dei parlamentari. La legge dei combattenti: diciamo le cose come stanno. Lo Stato ha una burocrazia enorme, ma non in tutti i campi. Nel campo della scuola, per esempio, mancano gli insegnanti. Il governo, dopo 25 anni, inventa la questione dei combattenti: è una invenzione, perché i combattenti si devono aiutare alla fine della guerra, non dopo 25 anni, quando la metà di essi è già morta. Dopo venticinque anni il governo si ricorda che c'è stata una guerra e dice: agli ex combattenti che ancora sono vivi (perché per i morti non si può fare più niente) concedo 7 anni, o 4 o 5, quelli che sono, di abbuono, se ne vanno a casa con il massimo di pensione e con il massimo di liquidazione. Lo Stato crede di avere della burocrazia in più, ma l'esperienza passata ci insegna che dopo tutte le leggi di scivolo, regolarmente gli scivolati vengono sostituiti da nuove assunzioni. Altrimenti non si capirebbe

VI LEGISLATURA

CLXVII SEDUTA

11 NOVEMBRE 1971

perché in Italia facciamo gli scivoli; lo Stato ad un certo punto si sbarazza di una parte della sua burocrazia, diciamo la più anziana e la più stanca (diciamolo pure: la più stanca), e va bene: lo Stato lo faccia pure. Ma lo Stato fa questa legge anche per gli Enti locali e per gli altri Enti pubblici, per cui, come ricordava ieri il collega Francesconi, il comune di Milano, che per quanto sia un grosso comune, ha anche grossi debiti e grossi *deficit*, solo per mandare in pensione i propri ex combattenti deve spendere 72 miliardi. Non so se avete afferrato la cifra: quasi un bilancio annuale della Regione sarda. La logica cosa vorrebbe? Che lo Stato facesse una legge e se ne accollasse gli oneri. Lo Stato invece fa la legge, ma il comune di Milano, o il comune di Pompu, o il comune di Berchidda, si deve accollare l'onere contributivo per i dipendenti che se ne vanno. Nelle condizioni finanziarie in cui si trovano i comuni italiani, è un altro aiuto che lo Stato dà a seppellire le autonomie comunali. Secondo me questa è una legge sbagliata, e se i nostri parlamentari hanno votato a favore di questa norma, dico che hanno sbagliato, con tutto il rispetto ai deputati e senatori. E così anche per la Regione sarda. E questo è niente; siccome nella gran parte dei comuni la popolazione aumenta, i bisogni aumentano, non hanno bisogno di liquidare la burocrazia, ma semmai i dipendenti sono in numero insufficiente alle nuove esigenze. Pigliamo il caso della Regione sarda che è senza burocrazia o quasi; ormai ridotta ai minimi termini. Deve subire una spesa per mandare in pensione gli ex combattenti e poi per assumere tutto il personale per ricoprire i posti che questi dipendenti lasciano vuoti. Secondo me, siamo avviati verso una certa organizzazione statuale un po' folle, mediterranea, allegra.

LIGIOS (D.C.). Quei posti devono essere soppressi, secondo la Corte dei Conti. Non dovrebbe essere sostituito quel personale.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Addirittura! Allora la follia non è soltanto mediterranea, ma è equatoriale! Cioè i comuni devono mandare

in pensione e poi rimangono senza burocrazia!... Va bene. Cosa bisogna avere? Fiducia nel destino? Un marxista non può averne, perché non crede nel destino. Cosa c'è da sperare? Che la classe operaia prenda il potere al più presto prima che la crisi italiana affondi nel Mediterraneo e ci vediamo tutti sommersi dalle acque della follia. Arrivati a questo punto non c'è altro da sperare che la classe operaia in un modo o nell'altro prenda il potere e sbarazzi tutta questa folle avventura della borghesia italiana e dei suoi governi e faccia le cose seriamente. Prima che tutti affondiamo, ripeto, nel Mediterraneo. Altra speranza, arrivato a 50 anni di età, non mi rimane.

C'è la questione degli Ispettorati. E' probabile che ci sia un equivoco. Che cosa dice la legge? Che cosa voleva dire la legge? Per gli Ispettorati noi avevamo stabilito che l'iscrizione partisse dal primo gennaio del 1965 e che quindi da quella data al 1° luglio del 1970 (attenti) dovessero pagare tutti gli arretrati che i nostri dipendenti hanno già pagato, calcolati (ed ecco quindi una cosa che non va a vantaggio dei dipendenti degli Ispettorati, ma va a vantaggio del fondo), non sugli stipendi effettivi che prendevano per esempio, nel 1965, ma sullo stipendio che prendevano nel gennaio del 1969. E' un aggravio che facciamo ai dipendenti degli Ispettorati, perché diversamente, voi sapete, se avessero dovuto pagare le percentuali del 5 per cento sullo stipendio del 1965-'66-'68 eccetera avrebbero pagato di meno. Per una forma di equità e per recuperare i soldi del fondo abbiamo stabilito che gli arretrati vengano pagati sullo stipendio del 1° maggio del 1969. Dal 1° luglio del 1970, che cosa devono pagare i dipendenti degli Ispettorati? Devono pagare le stesse cose dei dipendenti regionali sullo stipendio effettivo che essi percepiscono quando diventano dipendenti regionali. E' comprensibile, mi pare. (*Interruzioni*).

D'altra parte noi non possiamo far finta che loro fossero già dipendenti regionali il 1° maggio del 1970 quando erano ancora dipendenti statali. Però, ecco il punto, ad essi si applicano, non soltanto la percentuale del 9 per cento dal 1° luglio del 1970, ma anche

VI LEGISLATURA

CLXVII SEDUTA

11 NOVEMBRE 1971

tutte le trattenute per gli anni che non hanno pagato al fondo; cioè uno che va in pensione adesso deve pagare per i 30 anni in cui è stato dipendente statale attraverso il meccanismo dell'articolo 2, mi pare, con le trattenute sulla pensione. Infatti, cosa dice l'articolo 2? Intanto i contributi devono pagarli tutti sull'indennità di licenziamento e, per chi fosse già in pensione (ma il caso non si pone per i dipendenti dell'Ispettorato perché abbiamo fissato un limite), ci sono le trattenute sulle pensioni; cioè abbiamo messo i dipendenti dell'Ispettorato nelle stesse condizioni dei dipendenti regionali. In più i contributi arretrati li pagano sull'ultimo stipendio percepito dallo Stato e non su quello che hanno percepito nel 1965. Mi pare che abbiamo tentato di fare le cose con equità, senza favorire nessuno e senza danneggiare nessuno. D'altra parte questa è stata la polemica tra i dipendenti regionali e quelli degli Ispettorati.

Abbiamo criticato tutti questo spirito un po' corporativo dei dipendenti regionali, i quali devono capire che chi lavora per la Regione ha diritto al loro stesso trattamento. Il discorso vale soprattutto per gli Ispettorati provinciali forestali, che lavoravano alle dipendenze della Regione, facevano e fanno il lavoro per la Regione. Io non discuto il modo con cui lo fanno, perché mi dicono: «Quelli fanno ciò che vogliono, perché nessuno li controlla, mentre noi siamo controllati dall'Assessore». Può darsi che sia vero, ma quando saranno funzionari della Regione, bisognerà controllare tutti in modo tale che tutti facciano il loro dovere.

Per concludere io pregherei i colleghi di ridurre al minimo gli emendamenti per evitare di aggravare la discussione di questa legge che ha fatto lavorare la Commissione per parecchio tempo. Ecco, io ho qui da ringraziare il Presidente della Commissione per l'opera veramente infaticabile con cui ha guidato i lavori per fare una legge, non dico la più perfetta possibile, ma la meno imperfetta possibile in modo da porre il Consiglio nelle condizioni di poter votare tranquillamente il testo sicuro di non commettere gli errori che commise nel 1965 quando istituì il fondo di

quiescenza. L'augurio che io faccio è che il Consiglio sia unanime nel normalizzare questa situazione di cui il nostro Gruppo si è occupato, perché noi concepiamo l'opposizione in una certa maniera (credo che nessuno possa dubitare sulla coerenza dell'opposizione che abbiamo fatto alle decine di Giunte contro cui abbiamo combattuto); la nostra è una opposizione, non contro l'autonomia, ma in difesa dell'autonomia, e quindi ci occupiamo anche di problemi che probabilmente non sono di stretta competenza dell'opposizione, quale quello di normalizzare la situazione della burocrazia regionale, ciò che dovrebbe essere, come giustamente rilevava il collega Usai, compito precipuo della Giunta regionale. Abbiamo dovuto occuparci di questo problema, attirandoci antipatie, simpatie, ma la cosa per noi ha scarso rilievo, in modo da fare gli interessi della Regione e quindi gli interessi del popolo sardo che la Regione ha voluto, non perché fosse bloccata come oggi è, ma perché operasse in favore di tutti.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ligios, relatore.

LIGIOS (D.C.), relatore. Signor Presidente, onorevoli consiglieri, io concordo perfettamente con quanto è stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto, Usai e Zucca, circa la necessità che la legge numero 15 istitutiva del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza e previdenza del personale regionale, doveva essere modificata con maggiore puntualità, non appena apparve evidente il crearsi di un disavanzo tecnico, rilevato in lire 11.518 milioni al gennaio 1967, vale a dire appena due anni e mezzo dopo l'entrata in vigore della legge. Le due proposte di legge, la numero 47 a firma Zucca e più e la numero 111 a firma Ligios e più, unificate dalla prima Commissione nel testo che oggi viene proposto al nostro esame, sono scaturite proprio dalla non più procrastinabile esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario del fondo, tenendo presente anche fatti nuovi verificatisi nel periodo

VI LEGISLATURA

CLXVII SEDUTA

11 NOVEMBRE 1971

intercorrente tra la presentazione delle due proposte di legge e l'esame da parte della Commissione, che avrebbero avuto riflessi significativi nella vita stessa del fondo: mi riferisco, in modo particolare, all'immissione nei ruoli regionali dei dipendenti degli Ispettorati agrari e forestali ed all'applicazione della legge 24 maggio 1970, numero 336. Ed è evidente che, per proporre modifiche alla legge numero 15, data la complessità della tecnica attuariale, non potevamo non basarci sul bilancio del fondo elaborato dal professor De Fa, Ispettore attuario del Ministero del tesoro, e riferito al 1° gennaio 1967.

Ci si è anche occupati di fare esaminare allo stesso attuario la situazione del fondo negli ultimi mesi, alla luce dell'immissione nei ruoli regionali del personale degli Ispettorati agrari e forestali e dell'eventuale applicazione della legge numero 336. L'attuario, pur precisando l'esigenza di elaborare bilanci tecnici con frequenza biennale per poter apporare eventuali modificazioni, ha affermato che per sanare il bilancio tecnico del fondo sarebbe stato sufficiente applicare i correttivi indicati nella relazione allegata al bilancio fatto al 1° gennaio 1967. In quella relazione attuariale si afferma che l'aumento del premio generale dal 10 al 16 per cento sarebbe idoneo ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria del fondo purché avessero a verificarsi a breve scadenza le seguenti condizioni favorevoli: il conglobamento dell'indennità di primo impianto (il famoso 60 per cento) nella retribuzione base pensionabile a carico delle casse amministrate dal Ministero del tesoro; l'applicazione dei contributi a favore del fondo sull'ammontare lordo e non sull'ammontare netto, come avveniva in passato (sulla base delle norme della legge n. 15); il passaggio nei ruoli regionali di circa 208 unità di personale avventizio; la riapertura dei concorsi per i gradi iniziali dei ruoli regionali; l'assoggettamento delle integrazioni mensili di pensione a carico del fondo ad una ritenuta proporzionale agli anni non coperti da contributo.

Ora, tenendo conto di queste premesse, (evidentemente non confutabili, se non sulla base di futuri bilanci tecnici), e tenendo pre-

sente soprattutto l'entrata in vigore della legge 30 luglio 1970, numero 6, la presente proposta di legge, così come è stata unificata dalla Commissione, appare in grado, a nostro avviso, di realizzare il riequilibrio del bilancio tecnico del fondo. Infatti, mentre le prime tre condizioni precedentemente elencate, cioè il conglobamento dell'indennità di primo impianto nella retribuzione base pensionabile; l'applicazione dei contributi sugli emolumenti lordi e non sul netto; il passaggio in ruolo dei dipendenti regionali allora chiamati «avventizi», si sono realizzate con l'approvazione della legge n. 6, con questo provvedimento vengono disposte alcune altre norme: a) l'elevazione del contributo dal 10 al 16 per cento, introducendo il principio della ripartizione del contributo globale fra l'amministrazione e il personale dipendente, di quote differenziate, e più precisamente in ragione di due terzi a carico dell'Amministrazione regionale e di un terzo a carico dei dipendenti, anche alla luce di norme che regolano la vita e il meccanismo di enti simili a quello del personale regionale; b) l'assoggettamento delle integrazioni mensili di pensione pagate dal fondo, ad una ritenuta proporzionale agli anni riconosciuti utili senza essere stati coperti da contribuzione. Cioè, in pratica, la legge n. 15 del 1965 poneva a carico del fondo anche integrazioni di pensioni di persone che al fondo non avevano e non hanno mai versato alcun contributo; addirittura di persone che al momento dell'entrata in vigore della legge non erano più in servizio. Con questa legge invece si pone a carico di questa integrazione una ritenuta, con lo scopo, evidentemente, di far partecipare alla copertura dell'onere i beneficiari del provvedimento per i quali il fondo non ha ricevuto alcun contributo. Questa ritenuta è stata determinata nella misura dello 0,30 per cento per quelli che sono andati in pensione prima dell'applicazione della legge numero 6 del 1970 e dello 0,50 per cento per quelli che sono andati o andranno in pensione in epoca successiva all'approvazione della stessa legge. La diversa misura della ritenuta è giustificata dalla constatazione che le integrazioni di pensione a carico del fondo, a parità

VI LEGISLATURA

CLXVII SEDUTA

11 NOVEMBRE 1971

di anni utili a pensione, si sono ridotte di oltre il 50 per cento per effetto del conglobamento degli stipendi e delle paghe, operato dalla legge regionale n. 6 più volte citata.

La presente proposta di legge, con l'articolo 9, regola l'iscrizione al fondo del personale del Ministero dell'agricoltura e foreste immesso nei ruoli regionali in conseguenza della legge 7 luglio 1971, numero 18. Mi sembra di ricordare che quando si discusse quella legge il Consiglio fu unanime nello stabilire che al suddetto personale agli effetti della iscrizione al fondo, doveva essere riservato trattamento identico a quello dei dipendenti regionali, per gli anni di comando alla Regione successivi al primo gennaio 1965, ossia alla data di applicazione della legge numero 15. E l'articolo 9 stabilisce appunto questa uguaglianza di trattamento.

Altro punto rilevante della presente proposta di legge è quello riguardante gli ex combattenti. Con l'articolo 3 si vorrebbe porre a carico degli ex combattenti che intendessero usufruire dei benefici della legge n. 336 una quota dei contributi dovuti per il periodo considerato come aumento di servizio.

Trattandosi di personale che in parte ha già lasciato l'Amministrazione e tenendo conto di quanto stabilito dalla legge 824 del 9 ottobre 1971, che pone a totale carico del datore di lavoro l'onere finanziario derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, io resto del parere che l'articolo 3 dovesse limitarsi a stabilire una norma generale per eventuali future disposizioni statali che comportassero riconoscimenti di anni di servizio non prestati effettivamente. Ha prevalso la tesi che gli ex combattenti paghino il 50 per cento dei contributi previsti dall'articolo 1 calcolati sull'ultima retribuzione e per il periodo considerato come aumento di servizio.

Sono questi, per sommi capi, i problemi che vengono affrontati con questa proposta di legge, della cui efficacia riequilibratrice del fondo eravamo certi in passato. Oggi, indubbiamente, lo siamo meno proprio in conseguenza dell'immissione del personale degli Ispettorati agrari e forestali negli organici re-

gionali e dell'applicazione della legge 336. Le conseguenze che questi due fatti avranno sul fondo saranno verificabili solo con i futuri bilanci tecnici.

Quindi si tratta sempre di una legge non perfetta, forse «provvisoria» in quanto potrebbe verificarsi l'esigenza di apportarvi modifiche anche nel futuro immediato. Ma riteniamo, comunque, che costituisca un atto necessario e fondamentale, anche se un po' tardivo, nel riequilibrio del fondo; fondo che, dobbiamo tenerlo presente, sarebbe stato senz'altro in una situazione ben più grave e fallimentare se non fosse intervenuta la legge numero 6 del 1970.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Pisano.

PISANO (D.C.), Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Giunta è favorevole alla proposta nel testo della Commissione. E' certamente una legge importante quella su cui stiamo discutendo che riporterà l'equilibrio necessario per il corretto funzionamento del fondo di integrazione del trattamento di quiescenza. La situazione del fondo era preoccupante soprattutto per il disavanzo accertato prima del conglobamento. Infatti, con l'approvazione della legge numero 6 dell'anno scorso, il disavanzo è stato ridotto in misura notevole, così come è stata anche ridotta la gravità che sino ad allora era rivestita dal problema. Si è fatto, nel corso del dibattito, carico alla Giunta regionale di non aver presentato essa il provvedimento, lasciando l'iniziativa al Consiglio.

Io non ho alcuna difficoltà a riconoscere che il problema poteva e doveva essere affrontato prima d'oggi. Debbo però aggiungere che per quanto riguarda la Giunta in carica ciò non è stato fatto per due motivi: innanzi tutto per il doveroso rispetto che si sarebbe dovuto all'iniziativa di quattro colleghi della maggioranza che avevano affrontato il problema e anche perché la Giunta ha esaminato la proposta presentata dai colleghi Ligios, Gia-

VI LEGISLATURA

CLXVII SEDUTA

11 NOVEMBRE 1971

noglio e Rojch, ed ha ritenuto di concordare perfettamente con il suo contenuto. Per quanto riguarda le questioni particolari che sono state trattate, dirò che per il personale degli Ispettorati agrari e forestali la Giunta ritiene che la soluzione proposta dalla Commissione risponda ad un principio di equità e di giustizia.

Per quanto riguarda la proposta che è stata fatta dal collega Usai circa l'applicazione delle ritenute a datare dal 1° gennaio del 1971, anziché dal 1° luglio del '70, nel caso venisse presentato l'emendamento la Giunta non avrebbe niente in contrario ad accoglierlo. Per quanto concerne la terza proposta, cioè quella di uniformare le percentuali delle trattenute operate sugli stipendi dei dipendenti della Regione a quelle operate per i dipendenti del Consiglio regionale, poiché c'è effettivamente una differenza di circa il 3,1 per cento, se verrà presentato lo stesso un emendamento in proposito, la Giunta ritiene di poter dare il suo parere favorevole perché anche questo risponderebbe ad un criterio di equità e di giustizia.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Per consentire la distribuzione degli emendamenti ed un eventuale accordo sugli emendamenti fra i Gruppi, sospendo la seduta per 15 minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12, viene ripresa alle ore 12 e 40).

PRESIDENTE. Comunico che due degli emendamenti presentati prima della chiusura della discussione generale sono stati ritirati dai proponenti. Si dia lettura del titolo.

FRANCESCONI, Segretario:

Titolo

«Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, istitutiva del fon-

do per l'integrazione del trattamento di quiescenza e previdenza del personale regionale».

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

FRANCESCONI, Segretario:

Art. 1

Con effetto dal 1° luglio 1970 il contributo previsto al n. 1 del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, è elevato di un ulteriore 6 per cento di cui un terzo, pari al 2 per cento, a carico del personale e due terzi, pari al 4 per cento, a carico dell'Amministrazione regionale. Il contributo complessivo deve calcolarsi sull'intera retribuzione lorda, compresa la tredicesima e la quattordicesima mensilità.

Per il personale sanitario l'aumento del contributo predetto è limitato al 3 per cento, di cui un terzo, pari all'1 per cento, a carico dei dipendenti e due terzi, pari al 2 per cento, a carico dell'Amministrazione.

La differenza di contribuzione a carico del personale, dal 1° luglio 1970 all'entrata in vigore della presente legge, sarà recuperata in 24 rate mensili con trattenute sulle retribuzioni ordinarie o, per il personale cessato nel frattempo dal servizio, sugli assegni integrativi delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità, a partire dal mese in cui entra in vigore la presente legge.

La differenza di contribuzione a carico dell'Amministrazione, per lo stesso periodo, sarà versata al Fondo, in una o più soluzioni, entro il 31 dicembre 1971.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

FRANCESCONI, *Segretario*:

Art. 2

Al fine di contribuire a eliminare lo squilibrio finanziario verificatosi nel Fondo è istituita una ritenuta a carico degli assegni integrativi di pensione diretta, indiretta e di reversibilità concessi in applicazione della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15.

La predetta ritenuta si applica, per ogni anno precedente al 1965 riconosciuto utile ai fini pensionistici del Fondo, nella misura dello 0,30 per cento a carico degli assegni integrativi decorrenti da data precedente all'entrata in vigore della legge regionale 30 luglio 1970, n. 6, e dello 0,50 per cento a carico di quelli decorrenti da data posteriore all'entrata in vigore della medesima legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

FRANCESCONI, *Segretario*:

Art. 3

I dipendenti che beneficino di norme e disposizioni che concedano un aumento di anni di servizio sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di anzianità o buonuscita, devono versare al Fondo, per il periodo considerato come aumento di servizio, i contributi a loro carico previsti dall'articolo 1 della presente legge, calcolati sull'ultima retribuzione lorda percepita.

Per lo stesso periodo provvederà a versare al Fondo i contributi a suo carico l'Amministrazione regionale.

Per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, i contributi di cui ai commi precedenti sono ridotti del 50 per cento.

I contributi di cui ai precedenti commi verranno trattenuti a ciascun dipendente al momento della liquidazione dell'indennità di anzianità da parte del Fondo.

Per i dipendenti che si trovino in stato di quiescenza all'entrata in vigore della presente legge, il versamento dei contributi da essi dovuti al Fondo avverrà mediante trattenute mensili sugli assegni integrativi delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità.

La trattenuta mensile sarà pari al 5 per cento dell'assegno integrativo lordo corrisposto dal Fondo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

FRANCESCONI, *Segretario*:

Art. 4

La quattordicesima mensilità è soggetta alle stesse contribuzioni previdenziali ed assistenziali delle mensilità ordinarie.

Le quote delle predette contribuzioni, non versate alle Casse amministrate dal Ministero del tesoro ed all'Istituto assistenziale, sono versate al Fondo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

FRANCESCONI, *Segretario*:

Art. 5

Le misure del contributo complessivo ordinario al Fondo, previste all'articolo 1 della presente legge, potranno essere variate, nelle proporzioni di due terzi a carico dell'Amministrazione ed un terzo a carico del personale, con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta medesima su proposta del Comitato amministrativo del Fondo, sulla base dei bilanci tecnici da elaborare entro il 30 giugno 1972 e, successivamente, con frequenza biennale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo Usai - Raggio - Pedroni. Se ne dia lettura.

FRANCESCONI, *Segretario*:

«Alla fine dell'articolo aggiungere: "Le frazioni di unità fino a 50 centesimi e quelle superiori si arrotondano, rispettivamente, per difetto e per eccesso"».

PRESIDENTE. Onorevole Usai, può illustrare l'emendamento.

USAI (P.C.I.). Semplicemente per dire che si introduce il criterio presentato nell'ultima legge regionale sulle frazioni.

PRESIDENTE. Il parere della Giunta sull'emendamento?

PISANO (D.C.), *Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione*. La Giunta lo accetta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

FRANCESCONI, *Segretario*:

Art. 6

I contributi dovuti al «Fondo», sia per la parte a carico dell'Amministrazione che per quella a carico del personale, sono versati dall'Amministrazione regionale con le stesse modalità e procedure — in quanto compatibili — vigenti per i versamenti dei contributi spettanti agli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro ed all'Istituto assistenziale.

Gli elenchi generali e suppletivi dei contributi, compilati dalla Ragioneria regionale, sono ammessi a pagamento previo esame da parte del Comitato amministrativo del Fondo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

FRANCESCONI, *Segretario*:

Art. 7

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, sono modificati come appresso:

«L'assegno vitalizio, di cui al punto 4) del secondo comma dell'articolo 3, spetta, nella seguente misura, al personale che lascia il servizio per infermità, collocamento a riposo per limiti di età o per motivi indipendenti dalla propria volontà, senza aver maturato il diritto a pensione:

1) per anzianità di servizio utile da uno a dieci anni, 30% dell'ultima retribuzione annua lorda;

2) per anzianità di servizio utile oltre i dieci anni, 35% della ultima retribuzione annua lorda.

VI LEGISLATURA

CLXVII SEDUTA

11 NOVEMBRE 1971

L'assegno spetta, nella stessa misura, alla vedova, agli orfani ed agli altri congiunti secondo le norme e condizioni previste per la concessione delle pensioni indirette o di reversibilità».

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

FRANCESCONI, Segretario:

Art. 8

L'articolo 11 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, è sostituito dal seguente:

«Ai fini dell'erogazione delle sovvenzioni straordinarie previste ai punti 6) e 7) del terzo comma dell'articolo 3, il Comitato amministrativo, all'inizio di ogni anno, stabilisce in quale misura le predette sovvenzioni potranno essere erogate nel corso dell'anno, in modo che per casi analoghi venga a quel titolo liquidato ai dipendenti interessati lo stesso importo, qualunque sia la qualifica da ciascuno rivestita.

La misura delle sovvenzioni straordinarie di cui al comma precedente non potrà rispettivamente superare l'importo di un dodicesimo della retribuzione annua lorda dovuta al direttore di sezione, in caso di morte o di malattia del coniuge e dei figli, e l'importo di un ventesimo della stessa retribuzione negli altri casi».

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

FRANCESCONI, Segretario:

Art. 9

Il personale che viene immesso nei ruoli regionali in applicazione della legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, è iscritto al Fondo di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, dal 1° gennaio 1965 o dalla data successiva in cui ha avuto inizio il rapporto di impiego statale.

Ad esso si applicano le norme di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 e successive modificazioni.

Ai fini dell'integrazione del trattamento di quiescenza e dell'indennità di anzianità, il predetto personale e l'Amministrazione regionale sono tenuti a versare al Fondo, sulla base della retribuzione lorda goduta al 31 maggio 1970 i contributi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 e successive modifiche.

Il versamento dei contributi arretrati avverrà in rate mensili pari al 5% dello stipendio lordo percepito. Eventuali quote residue saranno trattenute al momento della liquidazione dell'indennità di anzianità da parte del Fondo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MELIS PIETRINO, Segretario:

Art. 10

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo per l'anno finanziario 1971 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 27901 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971 sono introdotte le seguenti variazioni:
in diminuzione

VI LEGISLATURA

CLXVII SEDUTA

11 NOVEMBRE 1971

cap. 27901 L. 1.000.000.000
in aumento:
cap. 11122 L. 1.000.000.000

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MELIS PIETRINO, Segretario:

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale ed entra in vigore il primo del mese successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge: «Modifiche ed integrazioni alla L.R. 5 maggio 1965, n. 15, istitutiva del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza e previdenza del personale regionale».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione.

presenti e votanti . .	48
maggioranza	25
favorevoli	40
contrari	8

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Are - Arru - Baghino - Bertolotti - Branca - Campus - Catta - Congiu - Corda - Defraia - Dessanay - Floris - Francesconi - Ghinami - Gianoglio - Granese - Isola - Ligios - Lilliu - Lippi - Maddalon - Medde - Melis G. Battista (P.C.I.) - Melis Mario - Melis Pietrino - Melis Antonio - Melis Tullio - Milia - Mistrone - Montis - Monni - Nuvoli - Pedroni - Peralda - Pinna Pietro - Pisano - Puggioni - Raggio - Rojch - Sassu - Soddu - Spano - Spina - Tronci - Tufani - Usai - Zucca).

PRESIDENTE. Il Consiglio sarà riconvocato a domicilio.

La seduta è tolta alle ore 13 e 10.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI
Il Direttore
Dott. Michelangelo Pira

Stabilimento Tipografico Editoriale G. Fossataro - Cagliari
Anno 1971